



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posiz. 28/6

OGGETTO: Decreto Ministeriale prot. n. 7490 del 2 luglio 2013, recante Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, per quanto concerne i documenti di accompagnamento che scortano taluni trasporti dei prodotti vitivinicoli – Circolare esplicativa.

DG PREF
Prot. Uscita del 26/07/2013
Numero: **0011289**
Classifica:

Roma



Agli Uffici territoriali

Ai Laboratori

Agli Uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

Al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca

LORO SEDI

All' Agenzia delle Dogane
Direzione Centrale Tecnologie per l'innovazione
Ufficio integrazione tecnologica
Via Mario Carucci, 71
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Viale XXI Aprile, 55
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania, 45
00197 ROMA

All' Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato
Via Giosuè Carducci
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All' ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Alle Organizzazioni interprofessionali e alle
Associazioni di categoria operanti nel settore
vitivinicolo

LORO SEDI

Alle strutture di controllo pubbliche e private
operanti nel settore vitivinicolo

LORO SEDI

./.

1. PREMESSA

E' in corso di pubblicazione il decreto ministeriale indicato in oggetto, recante le nuove disposizioni atte a consentire agli speditori nazionali, a partire dal 1° agosto p.v., di redigere ed utilizzare i documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, vale a dire l'art. 185 quater del Reg. (CE) n. 1234/2007 ed il Titolo III del Reg. (CE) n. 436/2009 (modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 314/2012 – il Reg. (CE) n. 436/2009 d'ora in poi sarà chiamato "regolamento").

Il decreto in parola (d'ora in poi chiamato "decreto"), insieme agli allegati al medesimo e, precisamente, l'Allegato I, recante lo schema del documento di accompagnamento denominato "Modello MVV" (art. 5, comma 1), e l'Allegato II, recante le istruzioni per la compilazione del "Modello MVV", si uniscono alla presente circolare (Allegato 1), con la quale si ritiene opportuno illustrarne i contenuti più importanti al fine di rendere più agevole l'imminente fase di prima applicazione da parte di tutti gli operatori interessati, sia istituzionali che della filiera della produzione e del commercio.

In proposito, si evidenzia fin d'ora ai destinatari della presente circolare l'opportunità di dare la massima diffusione e che la stessa, ad ogni buon conto, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero (*home page – filiere - vino e home page - qualità e sicurezza - ispettorato centrale repressione frodi*).

E' noto che, come stabilito dall'articolo 3, terzo comma, del richiamato Reg. (UE) n. 314/2012, già in vigore dal 15 aprile 2012, la validità dei documenti di accompagnamento redatti ai sensi della previgente normativa è stata prorogata fino al 1° agosto 2013.

Con ciò si intende che per i prodotti vitivinicoli **destinati ad altri Stati membri dell'UE** o ad un **Paese terzo** non potranno essere più utilizzati i cosiddetti modelli "IT" di cui al decreto n. 768/1994.

Quindi, il decreto si è reso necessario, soprattutto, **per consentire, dal 1° agosto in poi**, agli speditori non già obbligati alla redazione dei documenti previsti dalla disciplina delle accise (e-AD e DAS) e cioè ai **"piccoli produttori" o a tutti coloro che spediscono prodotti vitivinicoli non sottoposti ad accisa** (principalmente mosti di uve, mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati e rettificati nonché succhi di uve) verso un destinatario stabilito nell'Unione europea oppure in un Paese Terzo, **di redigere un documento di accompagnamento conforme alle nuove disposizioni** contenute nell'art. 24, paragrafo 1, punto iii), del regolamento (introdotte con l'art. 2, punto n. 3), del Reg. (UE) n. 314/2012).

Viceversa, si ritiene opportuno evidenziare fin d'ora che, per quanto riguarda la **circolazione nazionale**, fino a quando non entreranno in applicazione le apposite

determinazioni dipartimentali relative al documento elettronico (Capo III del decreto), coloro che non intendono avvalersi di un documento di accompagnamento conforme alle predette nuove disposizioni **possono continuare ad utilizzare i documenti** stabiliti dal decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, dal decreto direttoriale 14 aprile 1999 e dall'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale del 27 novembre 2008.

2. IL SISTEMA DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI A PARTIRE DAL 1° AGOSTO 2013.

Ai Capi I, II e III del decreto sono dettate le disposizioni che riguardano la redazione e l'utilizzo dei "nuovi" documenti e, in particolare, del documento denominato "MVV".

Nel Capo IV, invece, è stata collocata la disciplina di raccordo fra le "vecchie" disposizioni e le "nuove" contenute nei citati Capi I, II e III.

Si procederà di seguito ad esaminare e riassumere il contenuto dei singoli Capi del decreto.

2.1. CAPO I – Generalità (articoli da 1 a 4)

Nel Capo I sono definiti:

- il **campo di applicazione** (art. 1), che consiste nell'individuare l'ambito in cui si interviene e nell'operare il necessario raccordo delle disposizioni contenute nel regolamento, in particolare per quanto riguarda i trasporti di prodotti vitivinicoli per i quali non sono applicabili i vincoli di circolazione che derivano dalla disciplina delle accise (elencati all'art. 3, comma 1); in altre parole, stante l'integrale, diretta applicabilità del regolamento, nel decreto sono contenute le sole disposizioni sussidiarie al regolamento medesimo nonché quelle supplementari atte a concretizzarne i precetti. Il richiamo nel decreto di taluni articoli del regolamento deriva da mere esigenze di chiarezza del testo: è il caso, ad esempio, del comma 1 dell'art. 3, laddove, pur essendo di tutta evidenza che il decreto non può stabilire diversamente, si è preferito richiamare l'art. 25 del regolamento per consentire a chi legge di cogliere immediatamente che l'obbligo di scortare il trasporto di un prodotto vitivinicolo con un documento di accompagnamento sussiste solo nei casi dove non vale la disciplina delle accise e dove non ci sia già una espressa esenzione sancita dal regolamento;
- i **requisiti nella redazione di qualsiasi documento di accompagnamento di prodotti vitivinicoli** e cioè la necessità che esso scorti il trasporto, che contenga le informazioni previste dall'Allegato VI del regolamento e dai Capi II e III del decreto (art. 3, comma 2), comprese quelle che danno evidenza dell'avvenuta procedura di autenticazione, purché tali informazioni siano riportate secondo le istruzioni fornite nell'Allegato II al decreto stesso (art. 6, comma 8);
- il principio in virtù del quale **qualsiasi documento che si conformi ai sopra citati requisiti vale quale documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli** (art. 3, comma 3), anche nel caso in cui siano trasportati prodotti vitivinicoli confezionati, sul territorio italiano, congiuntamente ad altri prodotti (art. 3, comma 4) ed anche nel caso in cui i prodotti stessi siano esportati (o spediti verso determinati altri territori degli Stati membri dell'Unione europea - art. 3, comma 5); ciò significa che, in tutti i casi cui si è accennato al primo trattino, se un'altra disciplina prevede l'emissione di un documento (ad esempio il "documento di trasporto" di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 472/96 oppure la "scheda di trasporto" di cui al D.Lgs. n. 286/2005 ed al decreto interministeriale

n. 554/2009), è consentito emettere anche un solo documento, a condizione che rechi tutti gli elementi richiesti dalle diverse discipline ad essi applicabili; pertanto, stanti le specifiche competenze di questo Ministero, il **modello MVV** di cui all'Allegato I del decreto (e quelli ad esso sostanzialmente conformi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2) nonché la **bolletta di consegna** dei sottoprodotti (di cui all'articolo 4, commi 2 e 3) sono stati previsti al fine di porre in condizione l'operatore interessato di rispettare gli obblighi che derivano dalla speciale normativa vitivinicola dell'Unione europea, rimanendo inteso che gli stessi non sono idonei anche per assolvere agli obblighi fiscali, salvo che l'operatore interessato li integri con le indicazioni a tali finalità necessarie;

- la **disciplina di alcuni casi specifici** (art. 3, comma 6, ed art. 4), ai quali è stata data una trattazione separata; ci si riferisce, in particolare:
 1. alle disposizioni applicabili ai documenti previsti dalla disciplina delle accise (art. 3, comma 6);
 2. alla consegna presso una distilleria riconosciuta delle fecce provenienti dai mosti di uve destinati alla trasformazione in vini liquorosi (art. 4, comma 1);
 3. alla bolletta di consegna che scorta il trasporto sul territorio nazionale di vinacce e di fecce di vino diretto ad una distilleria riconosciuta (art. 4, comma 2).

Nell'allegato 2 alla presente circolare e, in particolare, nei paragrafi da 1 a 3 sono riportate specifiche informazioni sull'emissione e sulla redazione dei precitati documenti ed al quale si rinvia per il dettaglio.

2.2. CAPO II – I Documenti cartacei (articoli da 5 a 15)

2.2.1. Emissione e compilazione del modello/documento MVV (articoli da 5 a 7)

Nel Capo II vengono definite, in particolare, le modalità di emissione e compilazione dei “**nuovi**” documenti di accompagnamento vitivinicoli **cartacei**.

Sono previste **due tipologie di documenti MVV**:

- a) **predisposti dallo speditore (art. 5, comma 4, lett. a)** con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso, secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun anno solare (cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno). Questi documenti sono soggetti a timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti solo in caso di convalida mediante il Comune (art. 9 del decreto) o mediante microfilmatura (art. 10 del decreto);
- b) **prenumerati e prestampati da tipografie autorizzate (art. 5, comma 4, lett. b)**; questi documenti **non** sono soggetti alla timbratura preventiva da parte delle Autorità competenti.

Da un punto di vista generale, i documenti di accompagnamento vitivinicoli **sono conformi all'allegato I del decreto (modello MVV)** oppure possono essere utilizzati modelli MVV diversi purché contengano almeno le stesse informazioni, **contraddistinte dal corrispondente numero di casella**.

Tuttavia per la **circolazione nazionale**, oltre alla possibilità di continuare ad utilizzare i documenti contemplati dalla “vecchia” normativa sono **previste le seguenti disposizioni semplificate**:

- a) può essere utilizzato, in alternativa al precitato *modello MVV*, anche un documento MVV “**liberamente**” redatto dallo speditore, che può **non** riportare l’indicazione dell’ “Unione europea”, del relativo logo, di “Italia”, dell’emblema di Stato ed i riferimenti dell’autorità competente per il luogo di partenza. Tali documenti recano le stesse informazioni dell’allegato I al decreto, precedute dalla dicitura relativa all’informazione da indicare, e possono, pertanto, **non riportare il numero identificativo della casella**.
- b) per i soli **prodotti confezionati**, i documenti di accompagnamento **non sono soggetti alle specifiche procedure di “convalida”** previste dagli artt. 8, 9, 10 e 11 del decreto, **né** è necessario utilizzare documenti prestampati da tipografie autorizzate o preventivamente timbrati da parte delle Autorità competenti. In tal caso l’autenticità del documento è assicurata dalla univocità della numerazione ad esso assegnata.

2.2.2. *Modalità di convalida (articoli da 8 a 11)*

Gli **articoli 8, 9 e 10 del decreto** prevedono le procedure per la convalida, obbligatoria, dei documenti di accompagnamento per i trasporti di prodotti vitivinicoli:

- ✓ **sfusi** che avvengono esclusivamente sul **territorio nazionale**;
- ✓ **sfusi** destinati ad altri **Stati membri dell’UE o Paesi Terzi**;
- ✓ **confezionati** destinati ad altri **Stati membri dell’UE o Paesi Terzi**.

In proposito, rispetto al sistema vigente prima del 1° agosto 2013 sono state introdotte talune, importanti novità:

- è previsto un nuovo sistema di **convalida dei documenti cartacei mediante PEC** di cui all’art. 8 del decreto. Tale modalità, tuttavia, **sarà operativa solo a seguito dell’adozione di una specifica Determinazione dipartimentale**, in corso di predisposizione, nella quale verranno riportate le istruzioni per la relativa attuazione. Per i documenti da convalidare mediante tale sistema **non** è obbligatoria la timbratura preventiva **né** l’utilizzo di modelli prestampati da una tipografia autorizzata;
- sono state **mantenute le modalità di convalida mediante Comune** (art. 9 - Sez A) e **mediante microfilmatrice** (art. 10), con **elementi di semplificazione**. Infatti in tali casi di convalida è necessario utilizzare un documento timbrato preventivamente da parte delle Autorità competenti solo se predisposto e numerato dallo speditore, mentre qualora il documento utilizzato sia stato prestampato da una tipografia autorizzata, non è necessaria la timbratura preventiva.

Inoltre, l’art. 11 del decreto prevede una nuova **particolare procedura di convalida, semplificata e alternativa** alle altre, applicabile ai documenti che scortano i **trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati, anche qualora destinati ad altri Stati membri dell’UE o a Paesi terzi** e per i quali, ovviamente, non deve essere emesso un documento “accise” (si fa riferimento, quindi, ai trasporti di prodotti vitivinicoli confezionati spediti da un piccolo produttore oppure di prodotti vitivinicoli confezionati non sottoposti al regime delle accise). In questo caso è sufficiente che il trasporto sia scortato da un modello MVV prestampato e

prenumerato da una tipografia autorizzata, debitamente compilato, datato e firmato dallo speditore prima dell'inizio del trasporto.

2.2.3. Trasporti di determinati prodotti vitivinicoli sfusi - invio di copia del documento di accompagnamento (articolo 14)

L'articolo 29 del regolamento obbliga gli speditori ad informare gli Uffici territoriali di questo Ispettorato dei trasporti dei prodotti vitivinicoli sfusi ivi elencati al comma 2: in particolare, ad eccezione dei trasporti dei prodotti accompagnati dall'e-AD o dal documento emesso in procedura di riserva (per tali documenti l'informazione è immessa nel sistema EMCS dell'Agenzia delle Dogane e posta a conoscenza dei predetti Uffici territoriali), è necessario l'invio di una copia del documento di accompagnamento. In proposito, l'art. 14 del decreto ha stabilito modalità specifiche, tenendo conto delle procedure di convalida del documento adottate dallo speditore.

Per la convalida **mediante PEC**, si precisa che con la Determinazione dipartimentale con cui la stessa verrà resa operativa, verranno fornite anche le istruzioni per le modalità di trasmissione all'Ufficio territoriale dei documenti vitivinicoli convalidati mediante tale sistema.

Qualora si effettui la convalida tramite il **Comune** oppure la **microfilmatura**, lo speditore deve trasmettere all'Ufficio territoriale competente per il luogo di carico, una copia del documento convalidato, tramite la PEC, la consegna a mano oppure l'invio di un fax, rispettando i seguenti termini (art. 14, comma 4):

- per i trasporti destinati ad altri Stati membri dell'UE, al più tardi al momento della partenza del mezzo;
- per quelli effettuati interamente sul territorio nazionale, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione (in quest'ultimo caso il documento convalidato trasmesso in copia può essere il documento modello IT).

Si chiarisce che deve ritenersi tuttora sussistente l'obbligo stabilito dall'art. 14, comma 5, della L. n. 82/2006, concernente l'invio di copia del documento che scorta il trasporto delle fecce posto che, diversamente da quello previsto dall'art. 29 del regolamento, esso fa riferimento alla necessità di comunicare le avvenute operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce.

2.2.4. Uve da tavola avviate alla trasformazione e loro sottoprodotti (articolo 15)

L'articolo 15 del decreto reca particolari disposizioni per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti. Per un approfondimento sull'argomento si rinvia all'allegato 2, paragrafo 4, della presente circolare.

2.3. CAPO III – Documenti elettronici (articolo 16)

Il Capo III reca il presupposto giuridico per l'implementazione del sistema per l'emissione del **documento elettronico**. Attualmente il sistema **non è operativo** ed è in fase di sviluppo. Con Determinazione dipartimentale saranno stabilite la data di attivazione del sistema, nonché le relative modalità e condizioni applicative.

2.4. Capo IV – Disposizioni transitorie e finali (articoli 17 e 18)

Gli articoli 17 e 18 del decreto prevedono il regime transitorio che consente, limitatamente alla circolazione nazionale, l'utilizzo dei "vecchi" documenti (modelli IT di cui al DM 768/1994, documenti di cui al Decreto direttoriale 14 aprile 2009 e bollette di consegna di cui al DM 27 novembre 2008) anche successivamente al 1° agosto 2013.

Inoltre, con l'emanazione della Determinazione dipartimentale, saranno assicurate modalità gradualmente per transitare dai documenti cartacei al documento elettronico, al fine di rendere più agevole il passaggio al nuovo sistema, evitando ripercussioni ed aggravii per gli operatori.

3. QUADRO SINOTTICO (allegato 3)

Nell'allegato 3 si riporta un quadro sinottico, riepilogativo dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli **che possono essere utilizzati dal 1° agosto p.v.** per scortare i trasporti con inizio sul territorio nazionale. Nei relativi prospetti, oltre ai casi di utilizzo dei diversi documenti, sono stati evidenziati i rispettivi requisiti applicabili per la loro autenticazione, quali risultanti sia dalle disposizioni della disciplina delle accise, che da quelle del regolamento e del decreto (Prospetti nn. 1, 2, 3, 4 e 5). Si sottolinea che, per gli obblighi di redazione ed autenticazione dei documenti istituiti dal decreto dovranno essere osservate le puntuali disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11 del decreto e le relative modalità descritte nell'Allegato II al decreto medesimo, alle quali si rinvia.

Nel quadro sinottico vengono inoltre riepilogati i casi di esenzione dall'obbligo di emettere un documento di accompagnamento (Prospetto n. 6): in proposito, si precisa che l'articolo 25 del regolamento non è stato modificato e che, pertanto, non è stata introdotta alcuna innovazione rispetto allo *status quo*.

Si evidenzia che non si è fatto cenno al documento elettronico (Capo III - art. 17 del decreto), la cui effettiva implementazione si verificherà solo con l'emanazione delle apposite Determinazioni dipartimentali.

In appendice al quadro sinottico è fornita, altresì, l'illustrazione sull'emissione e redazione dei singoli documenti in funzione della tipologia di trasporto, riportando i commenti ai singoli prospetti.

Nelle more del perfezionamento dell'iter di emanazione e pubblicazione del decreto, si confida nella fattiva collaborazione dei destinatari della presente affinché il contenuto della stessa sia ampiamente diffuso presso gli operatori economici ed istituzionali interessati.

Si raccomanda, in particolare, tenuto conto della diretta e integrale applicabilità dell'articolo 3, comma 3, regolamento (UE) n. 314/2012 a partire dal 1° agosto p.v., la diffusione delle informazioni atte a consentire la regolare emissione dei "nuovi" documenti di accompagnamento (modelli MVV), al fine di evitare ostacoli nella commercializzazione dei prodotti vitivinicoli verso gli altri Stati membri dell'Unione europea ed i Paesi terzi.



Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)

